

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		dure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2312)	9
Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 (539)	3	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	9, 10
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7	CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	9, 11
CIFARELLI MICHELE, <i>Relatore</i>	3, 4, 5, 6, 7	CASINI CARLO	10
MACERATINI GIULIO	4, 6	CIFARELLI MICHELE	11
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	4	FELISETTI LUIGI DINO	10
RIZZO ALDO	7	GRANATI CARUSO MARIA TERESA	10
Votazione segreta:		MACERATINI GIULIO	11
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	9	MANNUZZU SALVATORE	10
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	11
Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente proce-		RIZZO ALDO, <i>Relatore</i>	9, 11
		Votazione segreta:	
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 (539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 ».

Ricordo che nella seduta del 6 febbraio era stata svolta la relazione, rispetto alla quale erano state formulate, nel corso della discussione sulle linee generali, alcune richieste.

MICHELE CIFARELLI, Relatore. Onorevole presidente, la ringrazio per avermi sostituito, nella seduta da lei richiamata, nella veste di relatore.

In relazione alla esposizione fatta dal presidente in qualità di relatore, alcuni colleghi (Riz, Macis e Mannuzzu) hanno chiesto che fosse presa in esame la convenzione, alla quale dovremmo dare esecuzione, e che il Governo fornisse alcuni chiarimenti sulla scelta compiuta. Questo in particolare per quanto riguarda il certificato internazionale per l'esecutore della successione i cui beni si trovino in vari paesi, nel caso in cui il *de cuius* non abbia disposto, ed occorra quindi compiere atti di manutenzione.

La convenzione prevede che questo compito venga assegnato ad una persona

con dei requisiti internazionalmente riconosciuti mediante l'emissione di un certificato internazionale, e con una qualificazione, valevole presso i vari stati aderenti, a compiere determinati atti relativi alla gestione della successione aperta.

I colleghi intervenuti si riferivano agli articoli 2 e 4 della convenzione ed alle relative scelte compiute con il disegno di legge al nostro esame. La convenzione prevede che questo certificato sia emesso da un'autorità che i singoli paesi dovranno scegliere, in base ai propri ordinamenti. Con il disegno di legge al nostro esame il Governo ha scelto che l'autorità competente alla emissione del certificato internazionale sia il Ministero di grazia e giustizia. L'alternativa potrebbe essere quella di affidare tale compito alla magistratura. Questa ipotesi però porrebbe dei problemi di competenza territoriale e di disparità di soluzioni. La scelta del Ministero di grazia e giustizia mi sembra dia affidamento di gestione univoca e di responsabile considerazione.

Il collega Macis ha osservato che la convenzione, agli articoli 2 e 6, affida l'emissione del certificato alla competente autorità giudiziaria od amministrativa. Nel disegno di legge la competenza viene attribuita all'autorità amministrativa. Perché questa scelta?

Il collega Rizzo ha proposto l'acquisizione di una copia della convenzione. A tal riguardo vorrei esprimere il mio ringraziamento al servizio studi che ha provveduto alla redazione del fascicolo contenente il testo della convenzione, che peraltro era già stato comunicato al relatore ed al presidente.

A questo punto non posso che confermare le conclusioni alle quali il presidente, in qualità di relatore, è pervenuto nella precedente seduta, e cioè proporre

alla Commissione l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Ringrazio gli uffici della Camera che hanno fornito molto rapidamente il testo della convenzione e le integrazioni alla relazione dell'onorevole Cifarelli.

Siamo nella sostanza d'accordo con le conclusioni del relatore, anche circa la utilità di approvare questo provvedimento in tempi brevi. Vorremmo però sollevare un problema, rispetto al quale preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 3 o all'articolo 2 (decideremo poi dove inserirlo). Riteniamo che di questo certificato e, comunque, dei beni e dei patrimoni del *de cuius* sarebbe utile, anche nel nostro paese, dare comunicazione alle autorità valutarie e tributarie competenti, visto che si tratta di ingenti patrimoni. Si potrebbe inserire un emendamento all'articolo 2 o forse — ancor meglio — all'articolo 3, in cui precisare l'*iter* del certificato internazionale potrebbe così recitare: « Dell'avvenuto rilascio del certificato si dà notizia ai fini valutari e tributari al Ministero o alle autorità competenti o all'Ufficio italiano cambi, al Ministero del tesoro per fini valutari e al Ministero delle finanze per fini tributari ». Credo sia opportuno introdurre in questo provvedimento, così come è già avvenuto in altre leggi, la previsione di uno stretto coordinamento tra i diversi ministeri competenti in materia valutaria e tributaria, vista la rilevanza politica che il disegno di legge assume.

Desidererei, inoltre, ascoltare le osservazioni degli altri colleghi suscitate dalla lettura della convenzione al fine di meglio precisare eventuali dubbi. Pur comprendendo le osservazioni espresse dall'onorevole Cifarelli sulla competenza territoriale, temo che l'esclusivo riferimento al Ministero di grazia e giustizia potrebbe rendere troppo lunghe e complesse le necessarie operazioni; auspichiamo, comunque, che il Ministero sia in grado di organizzare una struttura tale da rispondere rapidamente ai problemi prospettati.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere le mie perplessità su due punti.

Il primo riguarda il primo comma dell'articolo 5, il quale recita: « Il titolare del certificato esercita i poteri in esso previsti secondo le norme dell'ordinamento italiano ». Mentre, dunque, nella Convenzione si parla di poteri di conservazione di beni e di poteri connessi, nel comma che ho testé ricordato si fa riferimento a quelli previsti secondo le norme dell'ordinamento italiano. Vorrei sapere se la persona munita di certificato internazionale ha la possibilità di disporre, di alienare, di provvedere su questa eredità e di compiere atti di amministrazione ordinaria o straordinaria; trovo, infatti, che la formula inserita nell'articolo 5 sia piuttosto generica.

Il secondo aspetto, sul quale intendo esprimere ulteriori perplessità, riguarda il deferimento delle competenze a emettere il certificato internazionale al Ministero di grazia e giustizia; ritengo, infatti, che sarebbe più opportuno attribuire tale competenza al pretore del luogo di apertura della successione, così come, d'altronde, avviene nelle province di Trento e Bolzano.

Intendo, tuttavia, sottolineare come i maggiori dubbi riguardano la definizione dei poteri, di cui al primo comma dell'articolo 5, dal momento che nella convenzione si attribuisce espressamente l'unica potestà di conservazione dei beni. Vorrei sapere, in altri termini, se il titolare di questo certificato ereditario ha la possibilità di provvedere sui beni di un minore, se può prendere delle eventuali misure; ritengo che la questione rivesta una notevole importanza.

GIULIO MACERATINI. Esistono altre norme dell'ordinamento su questo punto?

PRESIDENTE. La formulazione dell'articolo 5 è enigmatica.

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. Vorrei contribuire alla realizzazione di qualche progresso in questa discussione. Circa la prima questione, credo di avere già espres-

so il mio orientamento quando ho detto che ritenevo più logico attribuire la competenza all'emissione del certificato al Ministero di grazia e giustizia; tale soluzione presenta, infatti, in prospettiva minori inconvenienti, pur potendovi essere delle situazioni particolari riferite alle province autonome.

PRESIDENTE. Supponiamo che, avendo tre figli minori, istituisca con testamento esecutore testamentario un notaio o un giudice di mia fiducia; in presenza di un certificato internazionale che attesti non spettare l'amministrazione internazionale dei beni all'esecutore testamentario, si dovrà verificare che la persona da me prescelta sia iscritta nell'elenco predisposto dal Ministero e riguardante quella ventina di persone che esercitano questa attività di certificazione?

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. Non vorrei improvvisare; questa è un'ulteriore preoccupazione.

PRESIDENTE. Tale preoccupazione non riguarda solo le province autonome, in quanto un esecutore testamentario può essere scelto altrove.

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. Nelle province di Trento e di Bolzano si fa riferimento ad ordinamenti molto maturi, evoluti e moderni a loro volta collegati a situazioni specifiche. Il discorso può essere diverso per altre parti del territorio dello Stato; d'altra parte, ogni situazione presenta degli inconvenienti ed uno potrebbe essere quello di un eventuale « accaparramento » al centro.

La seconda osservazione del presidente riguarda l'esistenza di un esecutore testamentario. Nella convenzione è stabilito, all'articolo 5, che: « Prima di emettere il certificato, l'autorità competente, nel caso applichi la legislazione interna dello Stato di cui il *de cuius* era cittadino, potrà richiedere ad una autorità » — questo è il caso in cui il *de cuius* sia cittadino di un altro Stato — « di tale Stato, all'uopo designata, se quanto contenuto nel certi-

ficato è conforme a tale legge e, se lo ritiene opportuno, potrà fissare un termine per l'invio della risposta. Se non dovesse pervenire alcuna risposta entro tale termine, essa redigerà il certificato conformemente alla sua interpretazione della legge applicabile ». Il successivo articolo 6 stabilisce che: « Ogni Stato contraente designerà la competente autorità giudiziaria o amministrativa per la redazione del certificato ». Infine l'articolo 7 recita: « L'autorità emittente, dopo aver adottato le misure di pubblicità idonee ad informare gli interessati, in particolare il coniuge superstite, e dopo aver effettuato indagini, se necessarie, emette il certificato senza indugi ».

Ora, poiché la Convenzione è richiamata nel disegno di legge, credo che la esigenza di non attribuire la competenza della nomina di emissione del certificato in testa alla tale persona sia prevista cautelativamente.

Successivamente, all'articolo 8, è stabilito che: « L'autorità competente informa, su richiesta, qualsiasi persona o autorità interessata che è stato emesso il certificato e quale ne è il contenuto e, ove del caso, di qualsiasi annullamento, modificazione o sospensione dei suoi effetti ». Mi sembra dunque che da questo punto di vista sia soddisfatta l'esigenza che il Presidente ha evidenziato.

Circa la competenza dell'autorità giudiziaria, si pone il problema se debba essere eventualmente il pretore il soggetto designato.

PRESIDENTE. Sì, il pretore del luogo di apertura della successione.

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. Nella Convenzione è stabilito che lo Stato dove la successione si apre dà indicazione dell'autorità amministrativa o giurisdizionale che può emettere il certificato. Nell'ambito di questa libertà di scelta — e ricordo che fu il collega Rizzo a sollevare il problema — lo Stato italiano darebbe la preferenza all'autorità amministrativa e cioè al Ministero di grazia e giustizia. A mio av-

viso, si tratta di una impostazione condizionale.

Quanto poi all'emendamento preannunciato dall'onorevole Pedrazzi, non sono contrario. I colleghi ricorderanno meglio di me che ci siamo posti più volte il problema dell'informazione agli effetti di altre legislazioni. Ciò è accaduto, per esempio, per l'istituzione dei registri ipotecari, per i quali ogni atto deve essere valutato dall'autorità amministrativa.

L'autorità che emette il certificato può stabilire che dell'atto venga data notizia alle autorità tributarie e valutarie dello Stato italiano, per quanto di loro competenza. L'emendamento proposto non contrasta dunque con il disposto della convenzione.

Vorrei far presente inoltre che non è importante che sia indicata l'emissione del certificato internazionale per le successioni. Occorre invece che sia notificata l'apertura della successione perché le incidenze tributarie o valutarie riguardano il patrimonio del *de cuius*, soprattutto con riferimento ai beni mobili (problemi di cassa, di mantenimento, eccetera). Pertanto, salvo una sua migliore formulazione, non ho obiezioni sull'emendamento Pedrazzi, ritenendo che tutto quanto possa contribuire ad una maggiore coerenza dell'ordinamento debba essere accolto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è competente ad emettere il certificato internazionale previsto dalla convenzione de L'Aja del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 ottobre 1980, n. 745, nonché a provvedere per quanto previsto dagli articoli 5 e 8 della convenzione stessa.

Ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 5 e 8 », con le seguenti: « 5, 7 e 8 ».

1. 1.

Il relatore ha ricordato poc'anzi che l'autorità emittente, in osservanza dell'articolo 7 della convenzione, prima di emettere il certificato deve informare gli interessati, in particolare il coniuge superstite. Ho ritenuto opportuno, pertanto, esplicitare nell'articolo 1 il richiamo al predetto articolo 7.

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

GIULIO MACERATINI. Sono favorevole all'articolo 1, così come modificato dall'emendamento del presidente. Forse sarebbe stato opportuno fare riferimento anche all'articolo 6 della convenzione per evitare la necessità di un richiamo esplicito ogni volta che deve essere chiamata in causa la competenza del Ministero di grazia e giustizia. Comunque credo che, anche senza questa precisazione, nella sostanza l'articolo sia chiaro.

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. Vorrei ricordare al collega Maceratini che quanto disposto nell'articolo 6 è realizzato nel disegno di legge di cui ci siamo già occupati.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti sull'articolo 1 vorrei dichiarare il mio voto contrario. Ritengo che competente ad emettere il certificato internazionale dovrebbe essere l'autorità giudiziaria ordinaria.

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La domanda proposta dall'interessato o dal pubblico ministero per ottenere il certificato internazionale di cui all'articolo 1 della convenzione deve essere diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - e contenere la esposizione specifica dei fatti sui quali è fondata. Alla domanda devono essere allegati i documenti relativi a tali fatti.

Nella domanda devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza del coniuge superstite del defunto e degli altri interessati alla successione.

ALDO RIZZO. Nella prima parte di questo articolo si precisa che la domanda è proposta dall'interessato, ma non si specifica quale sia questo interessato. L'articolo 31 della convenzione così recita: « Ogni Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che, se il *de cuius* è cittadino di tale Stato, la sua legge interna deve essere applicata al fine di designare il titolare del certificato e di indicarne i poteri ».

La dizione contenuta nel disegno di legge al nostro esame, « l'interessato », a me sembra eccessivamente generica. Dovremmo prevedere che il certificato possa essere rilasciato a chi può assumere la veste di successore.

PRESIDENTE. Il termine « interessato » è chiarito sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza; inoltre ritengo che questi non debba essere solo l'avente diritto alla successione ma anche chi abbia il possesso dei beni e voglia liberarsene. Ad esempio una banca può essere interessata a sapere se può staccare cedole o fare opzioni per nuove azioni, deve quindi sapere a chi rivolgersi. L'interessato potrebbe essere anche un creditore.

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. La parola « interessato » equivale ad « avente interesse ».

Non risponde a questo quesito ma suscita analoghe considerazioni quanto stabilito dall'articolo 8 della convenzione: « L'autorità competente informa, su richiesta, qualsiasi persona o autorità interessata ». La *ratio* è la stessa: evitare di lasciare i beni senza qualcuno che ne abbia cura, e questo qualcuno può essere chi ha rivolto istanza al pubblico ministero affinché provveda. Attraverso il pubblico ministero si estrinseca l'autorità dello Stato.

ALDO RIZZO. Ritengo però che chi riceve in consegna i beni debba essere un interessato qualificato.

PRESIDENTE. L'articolo 100 del codice di procedura civile stabilisce che « per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ». Se a lei la parola « interessato » non piace possiamo sostituirla con le parole: « abbia interesse ».

ALDO RIZZO. I poteri conferiti al titolare del certificato non sono soltanto quelli di agire in giudizio ma anche quelli di ricevere in consegna denaro e beni. È chiaro quindi che questo soggetto debba avere una particolare qualificazione e non debba essere chi ha soltanto interesse ad agire in giudizio. L'articolo 22 della convenzione recita: « qualsiasi persona che paghi o consegna dei beni al titolare del certificato ».

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. La domanda per l'emissione del certificato può essere proposta dall'interessato e dal pubblico ministero. In seguito il titolare del certificato ha dei doveri, ma non è detto che questo sia l'interessato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il Ministero di grazia e giustizia ordina che, a cura dell'istante, la domanda,

entro il termine appositamente fissato, sia inserita per estratto due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in due giornali. Può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Se non viene fornita la prova che tutte le inserzioni sono state eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata.

Il Ministero, se necessario, effettua indagini sulla domanda; deve comunque informare gli interessati, con lettera raccomandata, della procedura in corso per il rilascio del certificato.

Il Ministero, senza indugi, espleta l'istruttoria, provvede sulla domanda. Del provvedimento, con lettera raccomandata, deve essere data comunicazione all'istante, agli altri interessati e a chiunque altro legittimamente ne fa richiesta.

L'onorevole Pedrazzi Cipolla ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Dell'avvenuto rilascio del certificato, il Ministero dà notizia ai fini valutari e tributari all'Ufficio italiano dei cambi, al Ministero del tesoro e al Ministero delle finanze ».

3. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Al Ministero di grazia e giustizia deve essere comunicata in copia autentica, a cura dell'autorità che l'ha pronunciata, ogni decisione giurisdizionale emessa a seguito di contestazione relativa al certifi-

cato ovvero alla designazione o ai poteri del suo titolare.

Il Ministero, emessi gli eventuali provvedimenti conseguenziali, deve portare la decisione ed i successivi provvedimenti a conoscenza, con lettera raccomandata, di qualsiasi persona o autorità che sia stata precedentemente informata per iscritto dell'emissione del certificato e di qualsiasi interessato che gliene faccia richiesta.

Le stesse comunicazioni previste nel primo comma, devono essere fatte all'autorità competente nello Stato nel quale è stato emesso il certificato, se diverso dall'Italia. Tali comunicazioni devono farsi tramite il Ministero degli affari esteri ed essere portate a conoscenza anche del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 5.

Il titolare del certificato esercita i poteri in esso previsti secondo le norme dell'ordinamento italiano.

La presa di possesso dei beni situati nel territorio della Repubblica da parte del titolare del certificato è subordinata al pagamento dei debiti che il defunto aveva nei confronti dello Stato italiano, di persone fisiche o giuridiche italiane e di società costituite all'estero le quali hanno in Italia la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.

La disposizione del comma precedente si applica ai debiti per imposta di successione, salva l'esistenza di speciali convenzioni internazionali in materia.

In caso di contestazione dei debiti di cui al secondo e terzo comma, la presa di possesso dei beni può essere consentita previa prestazione di idonea garanzia.

(È approvato).

Parlando per dichiarazione di voto, annuncio il mio voto contrario al disegno di legge, poiché ritengo che la competenza ad emettere il certificato internazionale avrebbe dovuto essere attribuita all'autorità giudiziaria e non al Ministero di grazia e giustizia.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 » (539):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bosco Manfredi, Bottari, Casini Carlo, Cifarelli, Ciocci, Contu, Curcio, Felisetti, Gargani, Gitti, Lanfranchi Cordioli, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Quarta, Riz, Rizzo e Trabacchi.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 novembre 1984.

L'onorevole Rizzo ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Signor presidente, il disegno di legge al nostro esame prevede la proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari. È forse opportuno mettere in evidenza che il 30 giugno prossimo verrà a scadere il termine di efficacia della predetta legge; si tratta di una normativa, che consente uno snellimento delle procedure per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla manutenzione e ristrutturazione degli stabilimenti penitenziari. L'esperienza maturata in questi anni consente di affermare che tale particolare procedura può facilitare la rapida esecuzione di opere significative ai fini di una migliore funzionalità degli istituti penitenziari.

In considerazione degli effetti positivi prodotti dalla legge n. 967, il Governo propone che, il termine di efficacia della legge stessa, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 1985, sia prorogato fino al 31 dicembre 1986. Ritengo che tale proposta meriti di essere accolta, anche se devo far rilevare come si continui ad operare con procedure eccezionali, laddove sarebbe assai opportuno introdurre una regolamentazione globale di tutta la materia, con la previsione di procedure normali tali da consentire in tempi rapidi l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili.

Ritengo, inoltre, che si debba accogliere con favore l'emendamento inserito dal Senato e contenuto al secondo comma dell'articolo unico al nostro esame, che così recita: « Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il funzionario delegato, è elevato a lire 50 milioni ».

Credo che l'emendamento sia condivisibile se si tiene conto della svalutazione della moneta.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alle considerazioni testé svolte dal

relatore. Si tratta, infatti, di prorogare i termini di una legge scaduta nel giugno del 1984, al fine di poter continuare la esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e di opere accessorie, estremamente importanti per gli istituti penitenziari del paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI DINO FELISETTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul disegno di legge n. 2312.

CARLO CASINI. Anche il gruppo della democrazia cristiana esprimerà un voto favorevole.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Ci rendiamo conto che, in una situazione carceraria in cui tutto è urgente e indifferibile, in cui tutto necessita di continui interventi di emergenza, possa trovare posto un provvedimento del genere, cioè di proroga di una delega.

A fronte di questa situazione, dunque, avremmo preferito un intervento organico, che regolasse diversamente tutta la normativa concernente l'edilizia penitenziaria. Tuttavia, non riteniamo di dover esprimere un voto contrario sul provvedimento e condizioniamo la nostra posizione alla risposta del Governo circa l'ordine del giorno che intendiamo presentare.

SALVATORE MANNUZZU. Non sarei intervenuto in questo dibattito se anche recentemente non si fosse tanto parlato di « lentocrazia ».

La legge n. 967 ha introdotto delle modifiche circa le procedure per i lavori penitenziari ma, poiché copriva un periodo di tempo limitato, a giugno dell'anno scorso è scaduta. Ebbene, non costituisce un modo corretto di governare quello di non procedere ad un riscontro sull'idoneità di quella legge ad introdurre un regime adeguato alla realizzazione delle opere previste. Se infatti da tale verifica emergesse la validità della normativa, non bisognerebbe limitarsi soltanto a prorogarla ma

sarebbe opportuno introdurla definitivamente nel nostro ordinamento.

Ci troviamo dunque di fronte ad una incapacità del Governo a rispondere in modo positivo alle esigenze del settore penitenziario, e tale incapacità viene inutilmente « scaricata » sulle altre forze politiche o su altre istituzioni, con valutazioni che non possono essere condivise.

Fatta questa premessa, non posso che associarmi alle considerazioni della collega Granati Caruso, in particolare per quanto riguarda l'ordine del giorno che il gruppo comunista presenterà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il funzionario delegato, è elevato a lire 50 milioni.

Gli onorevoli Granati Caruso, Macis, Pedrazzi Cipolla e Rizzo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 2312,

impegna il Governo

a presentare entro il 30 aprile 1985:

a) l'elenco delle opere eseguite con la procedura della legge n. 967 del 21 dicembre 1977;

b) gli importi della spesa relativi a detta legge;

c) quali siano gli interventi programmati nel prossimo triennio.

0/2312/1/4.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ha alcuna obiezione per quanto riguarda le richieste contenute nell'ordine del giorno, che quindi accetta pienamente. Desidero anzi aggiungere che, se quei chiarimenti fossero stati chiesti precedentemente, non avremmo esitato a rispondere.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Non insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Pur ritenendo valide le considerazioni formulate dallo onorevole Granati Caruso, ritengo che il disegno di legge, per le finalità che lo informano, merita di essere approvato.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Richiamandomi a quanto già detto dai colleghi Granati Caruso e Mannuzzu, preannuncio l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

GIULIO MACERATINI. Annuncio il mio voto favorevole. Vorrei fare osservare che la somma di 50 milioni per i lavori da attuare negli istituti penitenziari è troppo esigua. Comunque, occorre muoversi con urgenza, e questo disegno di legge in qualche misura lo fa.

MICHELE CIFARELLI. Anch'io preannuncio il mio voto favorevole. Sono favorevole anche all'ordine del giorno ma vorrei osservare che una cosa è approvare una legge, altra cosa è la sua attuazione. Fin dai tempi remoti noi facciamo delle norme e non ci rendiamo conto che poi, a causa di gare di appalto, mafia, Corte dei conti, non funziona nulla. Comunque, io non mi asterrò.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2312):

Presenti	23
Votanti	13
Astenuti	10
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonfiglio, Casini Carlo, Cifarelli, Felisetti, Gargani, Gitti, Maceratini, Nicotra, Pasqualin, Pontello, Riz, Rizzo e Russo Raffaele.

Si sono astenuti:

Bottari, Ciocci, Curcio, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macis, Mannuzzu, Onorato, Pedrazzi Cipolla e Trabacchi.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA